

**REGOLAMENTO**  
**DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI DI SELEZIONE**  
**ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE TECNICO-**  
**AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITA' DEGLI**  
**STUDI DI TRIESTE**  
**AI SENSI DELLA LEGGE 15.5.1997, N. 127, ART. 17,**  
**COMMA 109**

CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	9.12.1999; 29.3.2000;
DECRETO RETTORALE	1147/AG dd. 9.12.1999; 495/AG dd.4.7.2000;
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Perspnale T.A. – Gestione stato giuridico

**Data ultimo aggiornamento: 15 ottobre 2001**

*a cura della Rip. Affari Generali*

**Art. 1 - Modalità di accesso**

1. L'Università di Trieste procede annualmente alla programmazione del fabbisogno di personale, distinto per qualifiche e profili professionali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle ulteriori disposizioni di legge e contrattuali in materia di reclutamento, ed all'impegno delle corrispondenti risorse finanziarie.

Nell'ambito della programmazione annuale di cui sopra, vengono definite, per le diverse qualifiche e profili, le percentuali di reclutamento in rapporto alle varie tipologie di concorso previste dal presente regolamento.

Le assunzioni, siano esse a copertura di posti vacanti o nuove assunzioni, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, sono effettuate con contratto individuale di lavoro, previo espletamento di una delle seguenti procedure concorsuali volte all'accertamento del possesso delle professionalità richieste:

- a) concorso pubblico per esami, per titoli ed esami e per titoli;
- b) concorso riservato, per esami, per titoli ed esami e per titoli;
- c) corso-concorso;
- d) selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro ;
- e) selezione degli iscritti nell'elenco delle persone disabili, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- f) selezione mediante lo svolgimento di prove consistenti in prove attitudinali, colloqui o tests a risposta multipla.

La procedura di cui al punto c) può essere adottata unicamente per le qualifiche professionali dalla VII alla IX.

Le procedure di cui ai punti d) ed e) sono adottate solo per assunzioni fino alla IV qualifica.

Nel caso di copertura di posti di IV qualifica funzionale per i quali siano richieste particolari professionalità che non trovino riscontro nelle liste di cui alle lettere d) ed e) = previa verifica in tal senso presso l'ufficio del lavoro e previa delibera motivata del Consiglio di Amministrazione - si può prescindere dall'obbligo di avviamento tramite gli uffici del lavoro, ricorrendo alla procedura del concorso pubblico per esami.

Le procedure di cui al punto f) sono adottate per assunzioni a tempo determinato. Alle prove selettive per tali assunzioni potranno essere sottoposti contemporaneamente tutti i candidati classificatisi idonei nelle graduatorie per titoli.

2. Le procedure di cui al presente articolo debbono svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.

3. Una percentuale del 30% - con arrotondamento all'unità superiore - dei posti messi a pubblico concorso secondo le procedure di cui al punto a) è riservata al personale dell'Università di Trieste.

4. Una percentuale delle risorse finanziarie annualmente destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato può essere utilizzata per concorsi riservati al personale assunto a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Trieste e che vi abbia prestato servizio nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando per almeno sei mesi consecutivi.

## **Art. 2 – Procedure concorsuali pubbliche e riservate**

1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore amministrativo, in esecuzione della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione. I bandi per la copertura di posti a tempo indeterminato vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I bandi relativi ad assunzioni a tempo determinato vengono pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale della Sezione del Personale tecnico-amministrativo e con diffusione agli Enti pubblici territoriali.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso.

2. Il bando di concorso, oltre a stabilire la tipologia del procedimento di selezione, deve riportare tutti i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso sia per i candidati esterni che per quelli interni, nonché le riserve di posti per i candidati interni. I titoli di studio richiesti in relazione al posto da ricoprire, rilasciati da scuole, istituti o università statali, parificati o legalmente riconosciuti, sono i seguenti:

- a) fino alla IV qualifica funzionale: assolvimento dell'obbligo scolastico;
- b) V qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compreso il diploma rilasciato da istituti magistrali o da licei artistici, ovvero diploma di istruzione secondaria di primo grado più attestato o diploma di qualifica professionale inerente alle mansioni specifiche del profilo richiesto rilasciato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di formazione professionale;
- c) VI qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ivi compreso il diploma rilasciato da istituti magistrali o da licei artistici;
- d) VII qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario, o diploma di scuola diretta a fini speciali, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni - anche non continuativi - di esperienza lavorativa corrispondente presso pubbliche amministrazioni con mansioni di settimo livello;

- e) VIII qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario o diploma di scuola diretta a fini speciali più due anni di esperienza lavorativa con mansioni di ottavo livello nei termini di cui al punto d), salvo che il D.U. sia parificato per legge al Diploma di Laurea ai fini concorsuali;

Ai concorsi pubblici può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Ai concorsi riservati è ammessa la partecipazione del personale privo del titolo di studio richiesto, purchè in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore e di una anzianità di servizio presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria di 3 anni se partecipa a concorsi fino alla VI qualifica, ovvero di 6 anni per posti di VII e VIII qualifica. Qualora il dipendente abbia partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati nell'ambito dell'Università di Trieste attinenti la professionalità richiesta ed abbia conseguito, con il superamento delle prove d'esame finali, titoli certificati valorizzabili ai fini della progressione di carriera presso l'Università di Trieste, l'anzianità di servizio necessaria nella qualifica è ridotta rispettivamente di 1 e 2 anni.

Nelle ipotesi in cui procedure concorsuali interne risultassero deserte o in difetto di vincitori, i relativi posti verranno ribanditi con concorsi pubblici.

3. Per l'accesso alla IX qualifica funzionale ed alla I e II del Ruolo Speciale Tecnico, Scientifico e delle Biblioteche, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

IX q.f. amministrativo-contabile e I R.S.T.:

con diploma di laurea	con diploma universitario	con maturità quinquennale
personale della VII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 8 anni nella stessa qualifica	personale della VII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 10 anni nella stessa qualifica (*)	personale della VII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 13 anni nella stessa qualifica
personale dell'VIII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 4 anni nella stessa qualifica	personale dell'VIII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 6 anni nella stessa qualifica (*)	personale dell'VIII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 9 anni nella stessa qualifica
<u>II R.S.T.</u>		
con diploma di laurea	con diploma universitario	con maturità quinquennale
personale dell'VIII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 8 anni nella stessa qualifica	personale dell'VIII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 10 anni nella stessa qualifica (*)	personale dell'VIII qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 13 anni nella stessa qualifica

personale della I qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 4 anni nella stessa qualifica	personale della I qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 6 anni nella stessa qualifica (*)	personale della I qualifica dell'area funzionale corrispondente con un'anzianità di servizio di 9 anni nella stessa qualifica
---	---	---

(\*) salvo che il D.U. sia parificato per legge al diploma di laurea ai fini concorsuali.

I concorsi di cui al presente punto sono riservati al personale in servizio presso l'Università di Trieste.

Le anzianità di servizio richieste ai dipendenti di VII e VIII qualifica funzionale in possesso di diploma universitario e di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sono ridotte rispettivamente di 2 e 3 anni, quando i dipendenti abbiano partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati nell'ambito dell'Università di Trieste, attinenti la professionalità richiesta ed abbiano conseguito con il superamento delle prove d'esame finali, titoli certificati valorizzabili ai fini della progressione di carriera presso l'Università di Trieste.

Qualora le procedure concorsuali interne risultino deserte o si concludano in difetto di vincitori, vengono ribanditi concorsi riservati nazionali.

Le anzianità previste per l'accesso alla IX qualifica funzionale amministrativo-contabile e alla I e II qualifica funzionale del ruolo speciale tecnico, scientifico e delle biblioteche, per il personale privo del previsto titolo di studio, costituiscono requisito di ammissione ai concorsi salvo che il diploma di laurea sia obbligatoriamente richiesto per lo specifico tipo di attività professionale.

4. Per particolari professionalità che non trovino rispondenza nelle classificazioni previste dalle disposizioni in vigore al momento dell'indizione del concorso, il bando può richiedere il possesso di ulteriori requisiti che soddisfino le esigenze proprie delle strutture didattiche, scientifiche o di servizio.

5. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

6. Il bando deve inoltre espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art. 3 - Commissioni esaminatrici**

1. Le Commissioni esaminatrici sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso appartenenti al personale tecnico-amministrativo e/o docente dell'università o a personale di altra pubblica amministrazione ovvero, se necessario, scelto tra professionisti di particolare qualificazione e competenza e non possono farne parte i componenti dell'organo di direzione politica dell'Università, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.

Le funzioni di presidente sono svolte da magistrati o da personale appartenente alla dirigenza o alla vice-dirigenza o al I o II R.S.T, ovvero da personale docente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate a personale dell'area amministrativo-contabile di qualifica non inferiore alla settima.

Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne.

2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore amministrativo.
3. Con lo stesso provvedimento possono essere nominati i membri supplenti della commissione giudicatrice. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento documentato e motivato dei componenti effettivi, ed in caso di dimissioni.
4. I componenti la commissione devono appartenere ad almeno una qualifica superiore a quella messa a concorso.
5. Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza.

#### **Art. 4 – Prove**

1. Le prove d'esame e le relative modalità di svolgimento sono definite dal bando di concorso in relazione alle qualifiche professionali oggetto del concorso ed alle esigenze funzionali dell'Amministrazione. In particolare le prove d'esame consistono:
  - a) per i profili professionali di settima qualifica o superiore: in due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera indicata nel bando e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) dell'Università di Trieste.
  - b) per i profili professionali della quinta e sesta qualifica: in una prova scritta o a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso, ivi compresa la conoscenza e delle fonti normative autonome (Statuto e Regolamenti) dell'Università di Trieste.
  - c) per i profili professionali fino alla quarta qualifica: in una prova pratica attitudinale inerente la specifica professionalità richiesta.

#### **Art. 5 - Concorso per titoli ed esami**

1. L'assunzione mediante concorso per titoli ed esami è oggetto di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il quale stabilisce, in relazione alla professionalità richiesta, il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli, che non può, comunque, superare i 10/30 o equivalente.
2. La valutazione dei titoli, salvo non sia previsto diversamente da norme specifiche, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
3. Il titolo di studio per l'ammissione al concorso non è valutabile se non limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo richiesto per il conseguimento del titolo stesso. Non possono essere valutati titoli di studio superiori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso.

4. Le eventuali pubblicazioni eseguite in collaborazione possono essere valutate solo se sia possibile stabilire l'effettivo contributo del candidato; nel caso in cui ciò non sia possibile, viene attribuito un punteggio al titolo, che viene suddiviso per il numero degli autori.
5. Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
  - a) titoli di studio (tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato);
  - b) anzianità di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni;
  - c) incarichi svolti nell'ambito dei rapporti di servizio di cui al precedente punto b);
  - d) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali;
  - e) attestati di qualificazione professionale;
  - f) incarichi di insegnamento presso scuole di ogni ordine e grado o università;
  - g) abilitazioni, specializzazioni e titoli accademici.
6. I titoli devono essere comunque inerenti e qualificanti per il posto messo a concorso e devono essere prodotti in originale o fotocopia autenticata ovvero tramite autocertificazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, entro la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
7. Il bando di concorso indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
8. Il risultato della valutazione dei titoli - salvo quanto previsto diversamente da norme specifiche - deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali, tramite affissione all'albo ufficiale della Sezione del Personale Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo.
9. La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
10. Le prove d'esame si svolgono con gli stessi criteri di cui all'art. 4.

#### **Art. 6 – Procedure concorsuali: per titoli**

1. L'assunzione mediante concorso per titoli avviene esclusivamente in applicazione di disposizioni di legge o di altre fonti normative e limitatamente alle categorie di personale da esse previste.

I titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria di titoli sono espressamente indicati nel bando di concorso.

La valutazione dei titoli avviene con i medesimi criteri di cui all'articolo 5, fatte salve diverse disposizioni di legge.

#### **Art. 7 - Preselezione**

1. In relazione al numero degli aspiranti al concorso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dar luogo ad una prova preselettiva consistente nella risoluzione di tests a risposta

multipla, da svolgersi in un tempo predeterminato e che può essere predisposta da aziende specializzate nella selezione di personale.

2. Le domande sono intese a valutare la cultura generale ed il possesso dei requisiti attitudinali commisurati alla posizione da ricoprire.

3. Nel bando di concorso viene determinato il numero degli ammessi alle prove concorsuali a seguito del superamento della preselezione. Vengono ammessi alle prove concorsuali anche i candidati che eventualmente dovessero trovarsi a parità di punteggio con l'ultimo idoneo ammesso.

#### **Art. 8 - Graduatorie di merito**

1. Con decreto del Direttore amministrativo sono approvati gli atti del concorso, le graduatorie di merito e vengono dichiarati i vincitori, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa per quanto attiene riserve, precedenza e preferenze.

2. In caso di parità di merito e di titoli di preferenza, si applicano i seguenti criteri di preferenza che devono essere inseriti nel bando di concorso:

- a). la preferenza nei confronti del candidato più giovane
- b). il voto più alto riportato nel titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso

3. La graduatoria di merito e quella dei vincitori vengono pubblicate all'albo ufficiale della Sezione del Personale Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo e inviate per la prescritta pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. Le graduatorie dei concorsi rimangono efficaci per un termine di 24 mesi dalla data della sopracitata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Entro il suddetto termine di 24 mesi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie sia per l'assunzione dei vincitori, sia al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

6. In assenza di graduatorie per assunzioni a tempo determinato nello stesso profilo, nel caso di effettive necessità ed urgenza, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato possono venir utilizzate anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, entro il termine di validità di ventiquattro mesi di cui al precedente punto 5 del presente articolo. In tali casi, l'assunzione a tempo determinato avviene senza pregiudizio all'instaurazione di successivi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la stessa persona, nel rispetto della sua posizione in graduatoria.

#### **Art. 9 - Corso-concorso**

1. L'assunzione di personale per le qualifiche professionali dalla VII alla IX può avvenire anche a seguito di corso-concorso, per esami, previa delibera del Consiglio di

Amministrazione, che ne stabilisce per ciascuna qualifica il numero dei posti, la durata, il programma e le modalità d'accesso.

2. Il corso-concorso si articola nelle seguenti fasi:
  - a) una eventuale fase preselettiva, da svolgersi nei casi e con le modalità di cui all'art. 7, comma 1;
  - b) una prova per l'ammissione al corso, consistente in un test diretto a verificare le conoscenze tecnico-professionali;
  - c) un corso di durata e di programma da definire volta per volta;
  - d) un esame finale.
3. Il bando di concorso deve indicare:
  - a). il numero dei posti da ricoprire; il 50% dei posti messi a concorso viene riservato al personale dell'Università di Trieste appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso dell'anzianità e dei titoli di studio di cui all'art. 2 per l'accesso ai concorsi riservati, senza le riduzioni di anzianità ivi previste.
  - b). il numero dei candidati ammessi all'esame di ammissione al corso dopo l'eventuale fase preselettiva;
  - c). il numero dei candidati che parteciperanno al corso, dopo la prova di ammissione;
  - d). la durata, lo svolgimento ed il programma dei corsi, dei periodi di attività pratiche ed il programma delle prove d'esame
4. Le lezioni sono tenute da esperti che ricoprono la posizione di docenti, di ricercatori, di dirigenti, di tecnici e di amministrativi dell'Università, di altre istituzioni universitarie o di altri enti pubblici o di aziende o studi professionali in possesso di comprovate esperienze e capacità nelle materie oggetto di concorso. I corsi possono essere programmati, organizzati e tenuti anche da qualificate strutture esterne specializzate in formazione.
5. I corsi sono articolati in un periodo di formazione in aula integrato eventualmente da un periodo di attività pratiche da effettuarsi in unità organizzative dell'Università, in enti pubblici e in aziende private con le quali l'Università stipula apposite convenzioni o accordi di collaborazione.
6. Per il personale interno, la partecipazione al corso e alle eventuali attività pratiche è considerata presenza in servizio ma non può dare luogo a eccedenze di orario o a lavoro straordinario.
7. L'assenza dalle lezioni e/o dalle attività pratiche, a qualsiasi causa dovuta ancorchè giustificata, superiore ad un quinto delle ore prescritte per l'intero corso, comporta l'esclusione dal corso-concorso; tale esclusione viene disposta con motivato provvedimento del Direttore amministrativo.
8. Al termine del corso si svolge l'esame - costituito da due prove scritte di cui una a contenuto teorico-pratico e da un colloquio - con le modalità e sulle materie previste dal bando. Per ottenere l'idoneità i candidati dovranno riportare una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna prova.



9. La Commissione giudicatrice dell'esame finale è costituita dai docenti dei corsi e integrata - ove necessario - da un dirigente o vice-dirigente dell'amministrazione.

10. La votazione complessiva è determinata sommando alla media dei voti riportati nelle prove scritte la votazione conseguita nel colloquio.

11. Al termine delle procedure di cui al presente articolo, eventuali posti pubblici o riservati, non coperti per mancanza di idonei, potranno venir ricoperti facendo ricorso alle graduatorie dei posti riservati o pubblici corrispondenti.

#### **Art. 10 - Assunzione a tempo determinato di personale tecnico di VII qualifica e superiori**

1. L'Università può effettuare a seguito di apposite selezioni assunzioni a tempo determinato - full-time o part-time - di personale tecnico in possesso di diploma universitario ovvero di laurea rispettivamente, per le qualifiche VII e superiori, per una durata non superiore ai cinque anni, con trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai corrispondenti profili professionali dell'amministrazione, per sopperire alle seguenti esigenze:

- a) svolgimento di programmi di ricerca
- b) attivazione di infrastrutture tecniche complesse, nel senso di messa in attività di una struttura o attrezzatura anche informatica nuova, ovvero di incremento di attività di una struttura esistente

La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il contratto a tempo determinato non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi con la stessa persona.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratti di durata pari ad almeno un anno spettano i permessi retribuiti e non retribuiti stabiliti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.

2. La richiesta di personale tecnico di cui al presente articolo deve essere deliberata dall'organo collegiale della struttura che ne fa domanda, sulla base di una relazione tecnica che ne giustifichi l'esigenza di acquisizione. La proposta - da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione - dovrà indicare:

- a) descrizione del progetto di ricerca o dell'infrastruttura tecnica complessa
- b) qualifica funzionale, profilo, costo complessivo e durata dell'assunzione
- c) fondo sul quale tale costo dovrà gravare. Le spese di personale per l'attuazione di programmi di ricerca graveranno - nel limite massimo del 50% - sui finanziamenti dei programmi stessi, escluso il ricorso alla dotazione ordinaria assegnata alla struttura. Le spese di personale per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse graveranno su apposito capitolo di spesa del bilancio dell'amministrazione.
- d) compiti da assegnare al dipendente da assumere
- e) titolo di studio e requisiti professionali
- f) i nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice

3. Al bando di selezione va data idonea pubblicità, mediante affissione all'albo della struttura richiedente e all'albo ufficiale della Sezione del Personale dell'Ateneo. Il termine per la presentazione delle domande è di venti giorni dalla data della suddetta affissione.

4. I candidati sono selezionati mediante colloquio e valutazione di titoli
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 10 del regolamento per le assunzioni a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Trieste.

#### **Art. 11 - Mobilità verticale**

1. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la mobilità verticale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 novembre 1997 fatte salve le procedure ancora in corso.

#### **Art. 12 - Norme finali e transitorie – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni di cui all'art. 8 - Graduatorie di merito - si applicano alle graduatorie dei concorsi pubblici e riservati, a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time in vigore alla data di emanazione del presente regolamento.
2. Al termine delle procedure concorsuali, espletate contestualmente, di cui ai punti a), b), e c) dell'art. 1, eventuali posti pubblici o riservati non coperti per mancanza di idonei potranno venir ricoperti facendo ricorso alle graduatorie dei concorsi riservati o pubblici corrispondenti.
3. Per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, sullo svolgimento dei concorsi e sulle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e le norme contenute nel CCNL del comparto Università.
4. Il presente regolamento verrà modificato non appena intervenute le modifiche, a livello contrattuale, di cui all'art. 50 del CCNL concernenti la revisione dell'attuale ordinamento.
5. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.